



Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 15, comma 5, e l'art. 19;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 74;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il D.P.A.C.D.S. n. 118 del 26 marzo 2021, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in complessive n. 1110 unità;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali stipulato il 9 marzo 2020, nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area I, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7/B del 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.A.R., come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 135 del 26 maggio 2020, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 50 del 26 gennaio 2021, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO l'interpello indetto con il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 16 in data 29 gennaio 2021 con il quale è stata chiesta ai dirigenti della Giustizia amministrativa la disponibilità a ricoprire i posti di funzione ivi richiamati, indicandoli in ordine di preferenza e con il quale si è ritenuto di conferire *ad interim* l'incarico di Segretario generale del TAR Basilicata;

VISTO il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 53 in data 22 febbraio 2021, con il quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2021, al dr. Luigi Eustachio Casamassima, l'incarico di titolarità di Segretario generale del TAR Basilicata e, a decorrere dal 1° luglio 2021 e per la durata di tre anni, è stata conferita al suddetto dirigente la titolarità dell'incarico di direzione della Segreteria generale del TAR Puglia, Sede di Bari;

CONSIDERATO che, a seguito delle determinazioni conseguenti all'istruttoria che l'Amministrazione ha effettuato alla luce del parere reso dall'ANAC con prot. n. 29942 del 4 aprile u.s. sulla rotazione dei dirigenti e, in particolare, della nota pervenuta il 9 aprile 2021 dal Presidente del TAR Basilicata, risulta possibile rivalutare il conferimento del predetto incarico presso il citato Tribunale, mediante attribuzione della titolarità dello stesso;

VISTO l'interpello indetto con il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 132 in data 19 aprile 2021, con il quale è stato chiesto ai dirigenti della Giustizia amministrativa la disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale di Segretario generale del TAR Basilicata;

VISTA la disponibilità manifestata dal dott. Luigi Eustachio Casamassima a ricoprire l'incarico di Segretario generale del TAR Basilicata;

CONSIDERATO che solo il dott. Luigi Eustachio Casamassima ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di Segretario generale del TAR Basilicata;

RITENUTO, pertanto, a far data dal 1° maggio 2021 e per la durata di tre anni, di poter conferire l'incarico di direzione dell'Ufficio di Segreteria generale del TAR Basilicata al dott. Luigi Eustachio Casamassima, in considerazione delle citate determinazioni conseguenti al parere pervenuto dall'ANAC e alla nota pervenuta il 9 aprile 2021 dal Presidente del TAR Basilicata nonché delle doti culturali e professionali acquisite dal medesimo dirigente nel corso della carriera;

RITENUTO, conseguentemente, di revocare allo stesso l'incarico di direzione della Segreteria generale del TAR Puglia, Sede di Bari, conferito con il citato decreto n. 53 in data 22 febbraio 2021;

SENTITO il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i TTAARR;

DISPONE

Articolo 1

(Conferimento dell'incarico)

Per i motivi richiamati in premessa, è conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio di Segreteria generale del TAR Basilicata, a far data dal 1° maggio 2021 e per la durata di tre anni, al dr. Luigi Eustachio Casamassima, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa, fatta salva sino al 30 aprile 2021 la proroga dell'incarico disposta con il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 53 del 22 febbraio 2021.

È revocato, a far data dal 1° maggio 2021, il conferimento, avente decorrenza 1° luglio 2021, dell'incarico di direzione dell'Ufficio di Segreteria generale del TAR Puglia, Sede di Bari, conferito al dr. Luigi Eustachio Casamassima con il predetto decreto n. 53 in data 22 febbraio 2021.

Articolo 2

(Oggetto dell'incarico)

Il dirigente dell'Ufficio di Segreteria generale del TAR Basilicata ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e dall'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 7/B in data 6 febbraio 2012, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 del 10 novembre 2021, richiamati in premessa.

Articolo 3

(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di raggiungere risultati positivi nell'attività di supporto alle funzioni giurisdizionali, realizzando, a livello organizzativo, una proficua attività di collaborazione con i Presidenti e i magistrati assegnati al TAR;
- il miglioramento dei livelli di comunicazione con l'utenza esterna sotto il profilo della tempestività e della completezza delle informazioni fornite;
- l'attivazione e/o l'affinamento di criteri operativi utili per accelerare la definizione dei giudizi pendenti ed eliminare o ridurre l'eventuale arretrato;
- la razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale assegnato al Tribunale;
- la cura diligente e tempestiva della pubblicazione sul sito informatico della giustizia amministrativa delle pronunce giurisdizionali;
- l'adozione delle misure occorrenti per adeguare la sicurezza degli uffici ai livelli stabiliti dalla legge, tenuto conto delle disposizioni relative ai datori di lavoro.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza - di cui al decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n. 120 del 31 marzo 2021, recante il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per il triennio 2021-2023 - si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati nella tabella pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa (voce Amministrazione trasparente, altri contenuti corruzione) nonché gli obblighi discendenti dal citato Piano in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° maggio 2021 e fino al 30 aprile 2024.

Articolo 5

(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni dei vigenti C.C.N.L. per il personale dirigenziale del comparto Ministeri, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

È sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale nell'ambito degli uffici della Giustizia amministrativa.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE